



Roma, 7/6/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200007063/A.G.
Oggetto: Legge 51/2022 conversione D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Circolare n. 13756

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Conversione in legge del decreto-legge 21/2022:
misure urgenti per contrastare gli effetti della crisi ucraina***

Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2022, n. 51 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.* (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio u.s. è stata pubblicata la [legge 51/2022](#) di conversione del D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (cfr. circolare federale n. [13604 del 25.03.2022](#)) che consente, fino al 4 marzo 2023, l'esercizio della professione di farmacista ai cittadini ucraini dotati di Passaporto europeo delle qualifiche professionali per rifugiati.

Si evidenziano le seguenti novità in vigore dal 21 maggio 2022.

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini (Art. 34)

In sede di conversione la disposizione (che, si ribadisce, prevede una deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i cittadini ucraini che intendono esercitare nel territorio nazionale) è stata modificata prevedendo che le strutture sanitarie comunichino alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento, nonché ai relativi Ordini

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione.

In particolare, la struttura che procede al reclutamento temporaneo deve trasmettere i nominativi dei professionisti sanitari coinvolti alla regione o provincia autonoma nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo. Le regioni e le province autonome interessate curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. Detto elenco è trasmesso ai relativi Ordini professionali.

A tal fine, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione (Art. 12 quinquies)

La disposizione, inserita in sede di conversione, differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, nello specifico l'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 81/2015 (somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato), relativa - nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

In base alla disposizione transitoria oggetto della proroga in esame, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Rafforzamento della disciplina cyber (Art. 29)

L'articolo 29, modificato in sede di conversione, reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. L'individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici è demandata ad un circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza (in proposito si veda la [circolare 21 aprile](#) emanata dall'Agenzia – cfr. [circolare federale n. 13752 del 3.06.2022](#)). La norma detta quindi disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica.

In particolare, è previsto che, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, le medesime amministrazioni procedano tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

Le stazioni appaltanti provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63 (che fissa i criteri per l'individuazione e la scelta degli operatori economici).

Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle suddette misure, le centrali di committenza consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

E' stato inoltre previsto che la disposizione di cui all'art. 31-bis del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 - che proroga gli accordi quadro e le convenzioni, previste dal Codice dei contratti pubblici, nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", in corso ed esauriti alla data del 1° marzo 2022, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale - si applichi ai soli accordi quadro e alle sole convenzioni che siano in corso al 1° marzo 2022 espungendo il riferimento alle convenzioni e agli accordi che a quella data risultino esauriti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)